



SENT. N. 34/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 20422** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

- Z.M., nata a *omissis* il *omissis*, residente a

omissis in Via *omissis* – cod. fisc.

omissis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Massimo Andreis in Torino, Via Palmieri n. 40, P.E.C.
massimoandreis@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi, nella pubblica udienza del 22 febbraio 2023, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Presidente relatore Marco Pieroni e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro Napoli;

Esaminati gli atti.

Rilevato e considerato in

FATTO

1. Con atto di citazione n. 2007/00721 del 21 dicembre 2017, la Procura Regionale presso questa Sezione citava, tra gli altri, la Signora Z.

M., per sentirla condannare, unitamente ad altri convenuti, a titolo di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale cagionato al Comune di Domodossola al pagamento della somma, in solido od in subordine in eguale misura parziaria (12,50% ciascuno, atteso l'equivalente apporto causale), complessivamente pari a euro 157.886,92 (euro centocinquantesette mila ottocento ottantasei/92), ovvero ad altra somma ritenuta dal Collegio all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi ed agli interessi legali successivi al deposito della sentenza, nonché alle spese di giudizio.

2. Il giudizio è stato definito con sentenza-ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 105 del 2018 di condanna dei Signori M.G.M.,

A.E., C.F., F.D., G.

R., G.F. e C.G., ciascuno, al

pagamento a favore del Comune di Domodossola della somma di euro 7.354,44 (settemilatrecentocinquantaquattro/44), oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti sino al deposito della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della citata sentenza al saldo effettivo, con contestuale separazione, ex art. 103 c.p.c. e 7, comma 2, c.g.c., della posizione della convenuta Z.M. – e con deduzione dal totale del danno ascrivito ai convenuti della quota imputabile alla nominata Z. per euro 7.354,44 -, concedendole termine per l'avanzata richiesta di querela di falso.

Infatti, con specifico riferimento alla posizione della convenuta Z.

M., la stessa negava di essere stata presente alla seduta della Giunta

comunale di Domodossola del 11.3.2003 nel corso della quale è stata approvata

la modificazione della dotazione organica comunale, all'origine della pretesa

risarcitoria della Procura, affermando di essersi allontanata dalla sala di Giunta

allorquando si discuteva proprio la predetta questione avendo ritenuto, la

medesima, opportuno astenersi dal partecipare alla decisione di Giunta.

Al fine dell'accertamento di quanto affermato, la Signora Z. ha, quindi,

chiesto la concessione di un termine - concesso con la citata sentenza-

ordinanza - volto alla proposizione della querela di falso innanzi al Giudice

civile in relazione al verbale della deliberazione della Giunta comunale n. 43

dell'11 marzo 2013 ove veniva menzionata la presenza della convenuta

Z.M. in qualità di Assessore comunale.

3. Il giudizio per querela di falso è stato definito con sentenza del Tribunale

civile di Verbania n. 58/2021 dell'11 febbraio 2021, pubblicata in data 1 marzo

2021 e passata in cosa giudicata nel senso dell'accoglimento della richiesta

della Signora Z.M., con dichiarazione della falsità della

deliberazione di Giunta comunale n. 43 dell'11 marzo 2003, nella parte in cui

indicava come presente e partecipante alla votazione il Vice Sindaco M.

Z.

4. Con istanza del 31 maggio 2021, la difesa della Signora Z. ha

formulato istanza per dichiarare infondata l'azione di responsabilità formulata

nei confronti della medesima Signora Z.

5. L'Avv. M.Z., alla luce dell'avvenuto deposito della sentenza emessa dal

Tribunale di Verbania, in data 11.02.2021, n. 58/2021, con la quale, in

accoglimento delle querela di falso, è stata dichiarata la falsità del verbale della deliberazione di Giunta comunale n. 43 dell'11 marzo 2003 - come si è visto, all'origine della pretesa risarcitoria della Procura -, nella parte in cui indicava come presente e partecipante alla votazione anche il Vice Sindaco M. Z., ha formulato istanza affinché questa Corte respinga le domande tutte formulate dalla Procura Regionale nei confronti della deducente e, per l'effetto, dichiarari inammissibile e/o anche infondata, in fatto ed in diritto, l'azione di responsabilità proposta nei confronti dell'Avv. M.Z., mandandola assolta da qualsivoglia addebito.

6. Nel corso dell'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero, preso atto della documentazione depositata agli atti, ha chiesto che il giudizio sia definito in rito mediante estinzione del medesimo ai sensi dell'art. 107 comma 1, e, in subordine, ai sensi dell'art 105, comma 5, e dell'art. 111, comma 3, del codice di giustizia contabile con spese a carico delle parti.

7. Il difensore della convenuta ha richiamato la memoria depositata e gli atti depositati, insistendo per la definizione nel merito del giudizio.

8. All'esito dell'udienza pubblica, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che l'eccezione in rito, formulata dalla Procura regionale, circa l'irritualità della riassunzione, con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del processo, non possa essere accolta.

1.1. Infatti, in mancanza della previsione nel c.g.c. di una esplicita formale modalità di riassunzione del processo, una volta venuta meno la causa di sospensione - nella specie, la decisione del Tribunale di Verbania di accoglimento della querela di falso formulata dalla Signora Z. -, ai fini

della rituale ripresa del giudizio, è sufficiente che l'istante formuli - nella specie, una volta prodotta in giudizio la sentenza del giudice civile -, ai sensi degli artt. 107 e 109 c.g.c. (oltre che dell'art. 297 c.p.c.) nonché dell'art. 20 dell'allegato II "Norme di attuazione" al c.g.c., l'istanza di prosecuzione del giudizio.

1.2. Detta istanza, da notificare alla controparte, vale quale implicita richiesta di riassunzione del giudizio medesimo.

1.3. Essa risulta essere stata tempestivamente presentata entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, c.g.c., e cioè la ricordata sentenza del Tribunale di Verbania di accoglimento della querela di falso presentata dalla Signora Z..

2. Tanto premesso, sulla base dell'evidenza costituita dalla citata pronuncia del Giudice civile n. 58/2021, pubblicata in data 1 marzo 2021 e depositata in data 31.05.2021, la pretesa della Procura attrice, per la parte di danno erariale contestato alla Signora Z., non può trovare accoglimento, in quanto l'Avv. M.Z. non partecipò alla seduta della Giunta comunale dell'11 marzo 2013 che approvò la deliberazione all'origine della pretesa risarcitoria fatta valere dalla Procura Regionale; donde, il rigetto della pretesa erariale per la quota di danno ascritta all'Avv. M.Z. pari a euro 7.354,44 (settemilatrecentocinquantaquattro/44).

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

composizione collegiale,

respinge la domanda della Procura Regionale attrice proposta nei confronti

dell'Avv. M.Z.;

condanna il Comune di Domodossola al pagamento delle spese di lite da

corrispondere all'Avv. M.Z., che si liquidano in euro ... (...), oltre

alle spese generali e agli accessori di legge.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Marco Pieroni

Presidente estensore

Giuseppe Maria Mezzapesa

Consigliere

Alessandra Olessina

Consigliere

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30

giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati

personali”

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/04/2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente